

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 877-952-C

RELAZIONE DELLA 8^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

(RELATORE ANDÒ)

Comunicata alla Presidenza il 9 aprile 1991

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Istituzione del Comitato interministeriale per la programmazione
economica nel trasporto (CIPET)

*approvato dalla 8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato della Repubblica nella seduta antimeridiana del
14 febbraio 1990 in un testo risultante dall'unificazione*

(V. Stampato Camera n. 4609)

del disegno di legge d'iniziativa dei senatori BERNARDI, LIBERTINI, PICANO, VISCA, MARIOTTI, COLETTA, PAGANI, ULIANICH, VISIBELLI e POLLICE

(V. Stampato n. 877)

e del disegno di legge

presentato dal Ministro dei Trasporti

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(V. Stampato n. 952)

modificato dalla Camera dei deputati nella seduta del 6 febbraio 1991

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
l'11 febbraio 1991*

ONOREVOLI SENATORI. - Il provvedimento legislativo che giunge all'esame del Senato in terza lettura, risulta dalla unificazione, operata dalla 8ª Commissione del Senato, di due disegni di legge - l'uno di iniziativa parlamentare (Bernardi, Libertini, Picano, Visca, Mariotti, Coletta, Pagani, Ulianich, Visibelli e Pollice), l'altro del Governo - presentati nel primo anno della X legislatura. Il testo è stato approvato dalla Camera dei deputati con modifiche, per lo più di ordine sistematico e a carattere integrativo, delle più rilevanti delle quali si darà comunque conto nel corso di questa relazione.

Il Piano generale dei trasporti - approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il 10 aprile 1986 - affermava, conformemente a quanto contenuto nei relativi pareri delle Commissioni X della Camera e 8ª del Senato, la necessità di individuare un quadro unitario di comando del settore dei trasporti.

Le strade possibili, a tal fine, apparivano o la creazione di un Ministero dei trasporti che assorbisse le competenze diffuse tra i vari dicasteri - in primo luogo Trasporti, Marina mercantile, Lavori pubblici, ma non solo questi - o quella della costituzione di un apposito comitato interministeriale.

La prima strada era ed è di difficile praticabilità e comunque non utilmente affrontabile al di fuori di un disegno complessivo di semplificazione, riduzione e riforma dei Ministeri (basti pensare - nella specie - alla destinazione degli organi, degli uffici e delle attribuzioni non trasportistiche dei Ministeri interessati); un processo di riforma, peraltro, che non sembra orientato nel senso della riduzione dalle recenti istituzioni di nuovi dicasteri e di nuovi Ministri senza portafoglio.

La seconda ipotesi è sembrata, quindi, l'unica agibile nel presente quadro istituzionale, seppure anche essa presenta difficoltà

di varia natura, sia giuridiche che di fatto, testimoniate dai tempi e dalla complessità di esame del presente provvedimento.

Si deve, al riguardo, rilevare inoltre come - nel frattempo - il Governo non abbia utilizzato i poteri di delega per il riordino dei comitati interministeriali, seppure il CIPET, organo dotato di autonoma rilevanza esterna, assuma tra questi atipico rilievo.

Il disegno di legge tiene conto dei vincoli istituzionali esistenti e - facendo salve sia la previsione di una legge di riforma dei Ministeri che quella della normativa di riordino di cui alla legge n. 400 del 1988 - inquadra il CIPET «nell'ambito del CIPE».

Il CIPET viene regolato, quindi, come un comitato di settore che svolge la propria attività nel quadro della univocità della programmazione economica generale e le sue attribuzioni vengono esercitate «nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge al Consiglio dei ministri e al CIPE in ordine agli indirizzi della politica economica generale».

Questi principi sono garantiti anche dalle disposizioni per cui il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, su delega di questi, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica; il Segretario generale della programmazione economica assiste alle sedute del Comitato; il servizio di segreteria amministrativa per le sedute stesse è demandato alla Direzione generale per l'attuazione della programmazione economica del Ministero del bilancio.

In ogni caso, poi, l'attività del CIPET viene disciplinata secondo quanto previsto dalla legge n. 400 del 1988 e, in via transitoria, secondo le norme vigenti per i comitati interministeriali operanti nell'ambito del CIPE.

Lo stretto collegamento tra CIPE e CIPET è affermato nella descrizione delle funzioni

che il disegno di legge affida a quest'ultimo organo, che sono di programmazione e coordinamento (ed ovviamente informazione) di tutte le attività nel settore del trasporto, come ha specificato il testo approvato dalla Camera, «nelle sue diverse componenti e modalità, ivi compresa la viabilità». Per svolgere tali compiti sono indicati gli strumenti a disposizione del comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto: emanazione di direttive, espressione di pareri, formulazione di proposte, attività di indirizzo e coordinamento.

Le direttive del CIPET intervengono in primo luogo, in forza dei principi richiamati, per coordinare la programmazione nel settore del trasporto con quella economica generale e per garantire la attuazione e la stessa gestibilità del Piano generale dei trasporti. Quest'ultima finalità - che dà ragione della esigenza e della urgenza dell'approvazione della legge perchè il Piano generale dei trasporti non resti uno studio non attuato, anzi contraddetto dalle scelte e dalle decisioni nel tempo succedentisi - è oggetto di particolare attenzione nelle previsioni del disegno di legge.

Analogamente, sono attribuzioni del CIPET, l'aggiornamento triennale del Piano generale dei trasporti sentite le regioni; l'emanazione di direttive per l'elaborazione e l'adeguamento dei piani regionali dei trasporti al Piano generale; la valutazione della conformità dei piani e programmi generali di amministrazioni statali e regionali, nonché di enti pubblici e società, che prevedono interventi incidenti nel settore dei trasporti, agli obiettivi del Piano generale dei trasporti e l'emanazione di direttive per l'adeguamento dei piani e programmi stessi, anche già adottati o in corso di realizzazione; l'emanazione di direttive per la semplificazione delle procedure e dell'azione pubblica nel settore del trasporto, nonché per la regolamentazione di momenti rilevanti inerenti l'attuazione e la gestione di iniziative ed attività collegate al Piano generale dei trasporti. Tra i compiti affidati al CIPET vi sono inoltre, sempre attraverso

lo strumento delle direttive, la definizione degli schemi di convenzione per i progetti integrati e l'adeguamento delle politiche tariffarie e della disciplina in materia di contributi agli obiettivi del Piano generale, relativamente alle nuove iniziative legislative e regolamentari.

Quanto ai compiti di coordinamento ed istruttoria, il disegno di legge affida al CIPET, sentito il Segretario generale della programmazione economica, la facoltà di emanare direttive per l'armonizzazione dei criteri di elaborazione dei dati statistici per la predisposizione del Conto nazionale dei trasporti e quella di proposta per le attività di ricerche e studi dell'Istituto superiore dei trasporti e degli istituti con specifica specializzazione nel settore del trasporto, organismi dei quali il segretariato del CIPET può avvalersi, ove necessario, per l'espletamento delle funzioni ad esso spettanti.

Le funzioni attribuite al CIPET, che ne qualificano la natura di organo centrale per la definizione, la gestione e la pratica attuazione del Piano generale dei trasporti, danno ragione delle scelte relative alla sua composizione. Oltre al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del bilancio e della programmazione economica, che ne assicurano la presidenza, e l'organico collegamento al CIPE, esso è composto dai Ministri dei trasporti, dei lavori pubblici, della marina mercantile e, secondo l'aggiunta al testo approvata dalla Camera dei deputati, dell'ambiente e per i problemi delle aree urbane, tutti interessati direttamente alle iniziative ed alle opere inerenti il trasporto.

Ad essi si aggiungono i presidenti delle Regioni e quelli delle Province autonome di Trento e di Bolzano la cui presenza, per quanto di rispettivo interesse, è stata definita obbligatoria dal testo approvato dalla Camera.

Perchè le funzioni attribuite al CIPET abbiano ulteriore concretezza e collegamento alle attività dei centri decisori in materia, il disegno di legge prevede non solo termini e modalità per l'espressione di pareri ed informazioni, ma anche il compi-

to del Comitato di esprimere pareri obbligatori (sempre in relazione agli obiettivi del Piano generale dei trasporti) sugli schemi dei disegni di legge in materia di trasporto proposti all'approvazione del Consiglio dei ministri.

Viene, soprattutto, previsto che, dall'esercizio finanziario successivo alla entrata in vigore della legge in esame, «gli stanziamenti per nuove iniziative legislative per investimenti nei settori del trasporto e della viabilità vengono iscritti in un unico accantonamento del fondo speciale di conto capitale allegato al disegno di legge finanziaria». Con riguardo a tale accantonamento il CIPET approva un documento, da allegare alla relazione previsionale e programmatica, contenente lo schema di utilizzo «oltre che dei detti stanziamenti, anche di quelli compresi in leggi già operanti, ad eccezione dei piani già formalmente approvati e finanziati», destinando almeno l'1 per cento degli importi ad iniziative di ricerca di base e tecnologica.

Su tale ultima disposizione, introdotta dalla Camera dei Deputati, la Commissione bilancio del Senato ha espresso parere contrario, assumendo che il fondo globale non può essere collegato a leggi operanti, servendo da copertura a leggi da approvare e che l'utilizzo delle riserve definito da leggi può essere rivisto solo con formale attività di delegificazione e che le percentuali di utilizzazione possono essere fissate solo dal disegno di legge che usa l'accantonamento.

Le puntuali osservazioni della 5^a Commissione saranno esaminate dall'Assemblea; qui vale sottolineare come le modifiche approvate dalla Camera riguardino solo il documento redatto dal CIPET, nel quale il richiamo agli stanziamenti compresi in leggi operanti dovrebbe avere un carattere documentaristico per rendere più immediatamente comprensibili e connessi alla continuità delle iniziative i nuovi stanziamenti previsti, restando peraltro nella potestà del legislatore intervenire sulle percentuali riservate alla ricerca, come ad ogni altro settore, essendo esse imperative solo in sede di approvazione delle proposte che il CIPET avanza con il documento in questione.

Il disegno di legge prevede che il CIPET si avvalga di un Segretariato che ha compiti di raccolta ed analisi di dati e di informazioni, di istruttoria tecnica ed esame, nonché di valutazione dei progetti, secondo criteri di analisi costi-benefici e di fattibilità degli interventi.

Il Segretariato è istituito presso il Ministero dei trasporti, rilevandosi con ciò il suo carattere tecnico e la particolare posizione del Ministero nel settore trasportistico. Ad esso è preposto un coordinatore, con incarico temporalmente definito, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei trasporti e previo conforme parere del CIPET.

Il Segretariato si avvale di personale comandato o in posizione di distacco nel limite di cinquanta (il testo approvato dal Senato prevedeva trenta) unità, per cui a carico del CIPET sono solo indennità o gettoni nella misura prevista per i dipendenti dello Stato. Possono svolgere funzioni dirigenziali presso il CIPET anche dirigenti statali collocati fuori ruolo per il periodo massimo di cinque anni, ovvero esperti assunti con contratto di diritto privato di pari durata temporale.

Un complesso di disposizioni, quello concernente il personale applicato al CIPET, che, nel rispetto delle normative dell'impiego pubblico, si muove nel senso di assicurare, insieme all'obiettivo della economicità di spesa, la necessaria flessibilità e non burocraticizzazione dell'organismo.

Il disegno di legge di cui si sono indicate linee e caratteristiche fondamentali è finalizzato, con la costituzione del CIPET, ad assolvere ad un ormai non recente impegno legislativo, attribuendo unicità di indirizzo e sede di coordinamento ad un comparto, quale quello dei trasporti, così rilevante per l'economia e la vita del Paese e strategico nella prospettiva della sempre più accentuata integrazione europea e delle relazioni mediterranee dell'Italia.

Lo strumento indicato - il comitato interministeriale - viene definito nel rispetto del quadro ordinamentale vigente eppu-

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

re con penetranti novità di funzionamento, collegamenti, competenze.

Indipendentemente da ogni pur valida considerazione in ordine alle ipotesi alternative non perseguite o pur importanti questioni particolari nel quadro normativo complessivo proposto, è da evidenziare come l'assenza del CIPET abbia finora costituito fondamentale ostacolo alla attuazione e gestione del Piano generale dei

trasporti e come esso sia oggi essenziale se non si vogliono accumulare ulteriori, non rimediabili, ritardi e discrasie nell'azione di governo nel settore dei trasporti.

La Commissione lavori pubblici raccomanda pertanto all'Assemblea una sollecita approvazione del testo come approvato dalla Camera dei deputati.

ANDÒ, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: GUZZETTI)

6 marzo 1991

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: CORTESE)

6 marzo 1991

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il provvedimento, dichiara di non opporsi, per quanto di competenza, ad eccezione dell'articolo 2, comma 3, limitatamente, per il secondo periodo, alle parole da «oltre» a «legge» e per tutto il terzo periodo: in relazione a tali parti della normativa il parere è di segno contrario ai sensi dell'articolo 40, comma 5, del Regolamento del Senato.

La modifica introdotta dalla Camera dei deputati al riguardo, infatti, introduce una violazione evidente dell'articolo 11-*bis* della legge n. 468 del 1978, come modificata dalla legge n. 362 del 1988, in materia di struttura del fondo globale, in quanto anzitutto collega il fondo globale a leggi già operanti (mentre esso serve da copertura di provvedimenti da approvare): per le leggi vigenti l'utilizzo delle risorse, per quanto riguarda sia le finalità che le procedure di spesa, è già compiutamente definito dalle leggi stesse e può essere rivisto soltanto mediante una formale attività di delegificazione; in secondo luogo lo schema di

utilizzo richiamato dalla norma fissa una percentuale che invece è compito del disegno di legge che usa l'accantonamento di fondo globale indicare. Ciò non toglie che il CIPET debba predisporre una propria relazione che inquadri, nell'ambito della programmazione di settore, gli stanziamenti per ciascuno dei Ministeri interessati in relazione:

a) ai nuovi accantonamenti di cui alle tabelle A e B della legge finanziaria;

b) all'utilizzo della tabella C della medesima legge per quantificare le leggi permanenti di spesa;

c) all'utilizzo delle tabelle D, E e F in materia di rifinanziamento della spesa, riduzione di autorizzazioni legislative e di rimodulazione di legge pluriennali;

d) ai criteri amministrativi di gestione dei capitoli del bilancio ordinario a legislazione vigente.

Si è in presenza, in sostanza, di una profonda alterazione settoriale della omogeneità della struttura del fondo globale così come prevista dall'ordinamento contabile.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

1. In attesa della legge di riforma dei Ministeri e nel quadro delle previsioni di riordino di cui all'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è istituito nell'ambito del CIPE il Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET).

2. Il CIPET è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica.

3. Fanno parte del CIPET, oltre al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del bilancio e della programmazione economica, i Ministri dei trasporti, dei lavori pubblici e della marina mercantile. Possono partecipare alle sedute del CIPET anche i Ministri del tesoro, dell'ambiente, per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e per i problemi delle aree urbane.

4. Su invito del Presidente possono altresì partecipare ai lavori del CIPET altri Ministri interessati agli argomenti oggetto delle sedute. Possono essere chiamati ad intervenire per l'esame di argomenti di rispettivo interesse, senza diritto di voto, i Presidenti delle regioni e i Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Alle sedute del CIPET assistono il Segretario generale della programmazione economica ed il coordinatore del Segretariato del CIPET di cui all'articolo 3, comma 3. Il servizio di segreteria amministrativa per le sedute del CIPET è assicurato dalla Direzione generale per l'attuazione della programmazione economica del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. Fanno parte del CIPET, oltre al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del bilancio e della programmazione economica, i Ministri dei trasporti, dei lavori pubblici, della marina mercantile, dell'ambiente e per i problemi delle aree urbane.

4. Su invito del Presidente possono altresì partecipare ai lavori del CIPET altri Ministri interessati agli argomenti oggetto delle sedute. Devono essere chiamati ad intervenire per l'esame di argomenti di rispettivo interesse, senza diritto di voto, i presidenti delle regioni e i presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Alle sedute del CIPET assistono il Segretario generale della programmazione economica ed il coordinatore del Segretariato del CIPET di cui all'articolo 3, comma 2. Il servizio di segreteria amministrativa per le sedute del CIPET è assicurato dalla Direzione generale per l'attuazione della programmazione economica del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

6. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, l'attività del CIPET è disciplinata ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e, in via transitoria, secondo le norme vigenti per gli altri Comitati interministeriali operanti nell'ambito del CIPE.

Art. 2.

1. Il CIPET è organo di informazione, di programmazione e di coordinamento per la gestione delle politiche e delle attività nel settore del trasporto. Fatte salve le competenze del Consiglio dei ministri e del CIPE in ordine agli indirizzi della politica economica generale, il CIPET:

a) emana direttive: per il raccordo della programmazione nel settore del trasporto con la programmazione economica generale; per il coordinamento e la semplificazione delle procedure riguardanti le attività di trasporto inerenti a settori omogenei di competenza anche facenti capo a più Ministeri interessati; per la semplificazione delle procedure per l'attuazione del Piano generale dei trasporti e per la definizione degli schemi di convenzione connessi ai progetti integrati, nel rispetto delle autonomie delle regioni e degli enti locali;

b) emana direttive per l'adeguamento al Piano generale dei trasporti dei piani e programmi in corso di realizzazione o adottati da parte delle amministrazioni statali, regionali e locali, nonché delle società o enti pubblici o a prevalente

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

6. *Identico.*

Art. 2.

1. Il CIPET, nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge al Consiglio dei ministri e al CIPE in ordine agli indirizzi della politica economica generale, esercita funzioni di informazione, programmazione e coordinamento delle diverse attività nel settore del trasporto nelle sue diverse componenti e modalità, ivi compresa la viabilità. A tal fine:

a) emana direttive per coordinare la programmazione nel settore del trasporto con la programmazione economica generale;

b) emana direttive per coordinare e semplificare le procedure e l'azione delle amministrazioni ed enti pubblici nel settore del trasporto e per garantire l'attuazione del Piano generale dei trasporti;

c) emana direttive per definire gli schemi di convenzione relativi ai progetti integrati nel settore del trasporto, nel rispetto dell'autonomia delle regioni e degli enti locali;

d) preliminarmente all'approvazione del Consiglio dei ministri, esamina, previa istruttoria del Segretariato di cui all'articolo 3, gli schemi dei disegni di legge in materia di trasporto predisposti da singoli Ministri ed esprime parere obbligatorio sulla loro conformità agli obiettivi del Piano generale dei trasporti;

e) emana direttive per l'adeguamento e il coordinamento, con il Piano generale dei trasporti, dei piani e programmi, anche già adottati o in corso di realizzazione, di amministrazioni statali, regionali e locali, nonché di enti pubblici e di società, che

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

partecipazione pubblica che prevedono interventi comunque incidenti nel settore del trasporto. A tal fine le amministrazioni, società ed enti sono tenuti a trasmettere al Segretariato del CIPET detti piani e le informazioni richieste o comunque ritenute utili per il loro esame;

c) emana direttive per l'articolazione del Piano generale dei trasporti in obiettivi specifici riguardanti i corridoi plurimodali, i sistemi strutturali ed organizzativi concernenti la rete di trasporti, gli interventi da adottare nei tessuti urbani e metropolitani, i criteri per la realizzazione di progetti integrati che prevedono intese con le regioni e gli enti locali. Sulla base di tali direttive le amministrazioni, società ed enti di cui alla lettera b) formulano i piani attuativi specifici che devono essere comunicati al Segretariato del CIPET; le stesse amministrazioni, società ed enti devono inviare al Segretariato del CIPET relazioni annuali sullo stato di avanzamento di detti piani. Il CIPET valuta la conformità dei piani stessi agli obiettivi del Piano generale dei trasporti ed alle direttive emanate;

d) esprime parere obbligatorio sulla conformità agli obiettivi del Piano generale dei trasporti di programmi generali e progetti di massima per interventi adottati nel settore da amministrazioni statali, regioni ed enti locali. A tal fine, i progetti e programmi sono trasmessi al CIPET, che si esprime entro sessanta giorni; decorso inutilmente tale termine il parere si intende espresso in senso favorevole;

e) emana direttive, sentito il Segretario generale della programmazione economica, per l'armonizzazione dei criteri di analisi ed elaborazione dei dati statistici in relazione alla predisposizione del Conto nazionale dei trasporti;

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

prevedano interventi comunque incidenti sul settore del trasporto. A tal fine le amministrazioni, enti e società di cui sopra trasmettono al Segretariato del CIPET i piani e programmi già adottati o in corso di realizzazione e quelli in fase di elaborazione, nonché tutte le informazioni richieste o comunque ritenute utili. Entro novanta giorni dall'emanazione della direttiva, le amministrazioni, enti e società di cui sopra adeguano i piani e programmi formulando, ove necessario, piani attuativi specifici, e li trasmettono al Segretariato del CIPET;

soppressa

soppressa (cfr. lettera m)

f) *identica*;

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

f) emana direttive concernenti nuove iniziative legislative e regolamentari in ordine all'adeguamento della politica tariffaria e della disciplina in materia di contributi a soggetti pubblici e privati che operano nel settore del trasporto agli obiettivi del Piano generale dei trasporti;

g) emana direttive per l'elaborazione e l'adeguamento dei piani regionali dei trasporti al Piano generale dei trasporti. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni che non vi hanno ancora provveduto approvano i piani regionali dei trasporti; i piani stessi devono essere adeguati entro novanta giorni dalla data di emanazione della direttiva. A tal fine le regioni sono tenute ad inviare al Segretario, entro sessanta giorni dalla richiesta, i piani adottati; il CIPET può altresì richiedere relazioni sullo stato dei lavori per la redazione dei piani;

h) provvede con cadenza triennale, sentite le regioni, all'aggiornamento del Piano generale dei trasporti che dovrà indicare per il triennio di riferimento l'ammontare di risorse pubbliche da destinare al finanziamento di interventi nel settore del trasporto rispettivamente di parte corrente e di parte capitale; è conseguentemente abrogato il secondo comma dell'articolo 4 della legge 15 giugno 1984, n. 245;

i) esercita, su delega del Consiglio dei ministri e con riferimento ad esigenze di carattere unitario attinenti alla programmazione economica nel trasporto, nonchè ad impegni derivanti da obblighi internazionali e comunitari, le funzioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, limitatamente agli interventi di attuazione degli obiettivi previsti dal Piano generale dei trasporti;

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

g) *identica*;

h) emana direttive per l'elaborazione e l'adeguamento dei piani regionali dei trasporti al Piano generale dei trasporti. A tal fine, le regioni trasmettono al Segretariato del CIPET i piani regionali dei trasporti già approvati o in corso di elaborazione, nonchè tutte le informazioni richieste o comunque ritenute utili. Le regioni adeguano i piani regionali dei trasporti entro novanta giorni dall'emanazione della direttiva e li trasmettono al Segretariato del CIPET. Il CIPET valuta la conformità dei piani regionali dei trasporti agli obiettivi del Piano generale dei trasporti e alle direttive emanate, esprimendo, entro novanta giorni dalla comunicazione del piano regionale, il proprio parere. Decorso inutilmente tale termine, si intende espresso parere favorevole;

i) *identica*;

l) *identica*;

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

(cfr. lettera d) del comma 1 e comma 4).

l) formula proposte circa l'attività di ricerche e studi dell'Istituto superiore dei trasporti - ISTRAS.p.a.

2. In fase di predisposizione dei disegni di legge finanziaria e di bilancio il CIPET emana altresì direttive ai Ministeri e alle aziende autonome con particolare riferimento alla determinazione delle voci concernenti interventi nel settore del trasporto.

3. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello di entrata in vigore della presente legge gli stanziamenti per nuove iniziative legislative per investimenti nel comparto del trasporto e della viabilità vengono iscritti in un unico accantonamento del fondo speciale di conto capitale allegato al disegno di legge finanziaria. Con riguardo a tale accantonamento il CIPET approva un documento, contenente lo schema di utilizzo, da allegare alla relazione previsionale e programmatica.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

m) valuta la conformità dei piani e programmi generali, che prevedono interventi comunque incidenti sul settore del trasporto, anche già adottati o in corso di realizzazione, di amministrazioni statali e regionali nonché di enti pubblici e società, agli obiettivi del Piano generale dei trasporti ed alle direttive emanate ai sensi della lettera e). A tal fine, i piani e programmi generali sono trasmessi al CIPET, che si esprime entro novanta giorni dalla comunicazione. Decorso inutilmente tale termine, si intende espresso parere favorevole. Il parere contrario del CIPET determina la sospensione dell'efficacia del piano o programma generale, che si trasmette a tutti gli strumenti e provvedimenti attuativi. Le opere previste dal piano o programma generale su cui il CIPET ha espresso parere contrario non possono usufruire di finanziamenti pubblici;

n) formula proposte circa l'attività di ricerche e studi dell'Istituto superiore dei trasporti - ISTRAS.p.a. e di altri istituti con specifica specializzazione nel settore del trasporto.

2. *Identico.*

3. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, gli stanziamenti per nuove iniziative legislative per investimenti nei settori del trasporto e della viabilità vengono iscritti in un unico accantonamento del fondo speciale di conto capitale allegato al disegno di legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362. Con riguardo a tale accantonamento il CIPET approva un documento, contenente lo schema di utilizzo, oltre che dei detti stanziamenti, anche di quelli compresi in

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

4. I piani attuativi di cui alla lettera *c*) del comma 1 ritenuti dal CIPET non conformi agli obiettivi del Piano generale dei trasporti e alle direttive dal CIPET stesso emanate, nonchè i programmi generali e i progetti di massima sui quali il CIPET ha espresso parere contrario ai sensi della lettera *d*) del comma 1 non possono essere finanziati a carico dei bilanci di amministrazioni pubbliche.

Art. 3.

1. È istituito, presso il Ministero dei trasporti, il Segretariato del CIPET con compiti di istruttoria tecnica e di assistenza al comitato nelle funzioni allo stesso attribuite dalla presente legge.

2. Il Segretariato cura inoltre, in collaborazione con gli organi della programmazione economica generale, lo studio e le proposte di modifica delle procedure ge-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

leggi già operanti, ad eccezione dei piani già formalmente approvati e finanziati alla data di entrata in vigore della presente legge. Lo schema di utilizzo destina una percentuale non inferiore all'1 per cento dell'importo dell'accantonamento ad iniziative di ricerca di base e tecnologica, da attuarsi ai sensi dell'articolo 3 della legge 9 maggio 1989, n. 168, secondo le previsioni del Piano generale dei trasporti. Lo schema viene allegato alla relazione previsionale e programmatica.

Soppresso (cfr. lettera *m*), ultimo periodo).

4. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, allo stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica è allegata una tabella riassuntiva di tutti gli stanziamenti dei titoli I e II degli stati di previsione della spesa del bilancio dello Stato destinati ai settori del trasporto e della viabilità, indicando distintamente, per ciascuno dei settori, in quale stato di previsione della spesa e in quale capitolo di spesa siano iscritti gli stanziamenti medesimi.

Art. 3.

1. È istituito, presso il Ministero dei trasporti, il Segretariato del CIPET.

Soppresso (cfr. articolo 4).

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

stionali, nonché le valutazioni sul rapporto tra costi e benefici e sulla fattibilità dei progetti previsti dal Piano generale dei trasporti. Il Segretariato provvede inoltre alla conservazione, analisi ed elaborazione dei dati e delle informazioni tecniche ed amministrative concernenti il Piano generale dei trasporti. Il Segretariato per l'espletamento delle sue funzioni, si avvale, attraverso apposita convenzione, dell'Istituto superiore dei trasporti - ISTRAS s.p.a. nonché, ove lo reputi opportuno, con singoli affidamenti, di istituti universitari specializzati nei diversi comparti del settore del trasporto. Il Segretariato esercita i propri compiti di istruttoria tecnica in raccordo con gli uffici dei Ministeri interessati ai singoli argomenti, il cui eventuale parere è comunque tenuto a trasmettere al CIPET.

3. Al Segretariato è preposto un coordinatore nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei trasporti, previo conforme parere del CIPET. Il coordinatore cessa dall'incarico per scadenza del termine fissato nell'atto di nomina. L'incarico può essere revocato con le procedure previste per il suo conferimento dal presente comma.

4. Il personale addetto al Segretariato è composto da dipendenti statali e di enti o società operanti nel settore del trasporto, comandati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in numero determinato, nel limite complessivo di trenta unità, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CIPET. Il personale addetto al Segretariato può percepire, oltre al trattamento economico a carico dell'amministrazione, ente o società di provenienza, indennità o gettoni determinati nell'ambito delle leggi o decreti vigenti per i dipendenti dello Stato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del CIPET.

5. Su proposta del CIPET, e nel rispetto del limite numerico complessivo indicato nel comma 4, possono essere chiamati a

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

2. Al Segretariato è preposto un coordinatore nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei trasporti, previo conforme parere del CIPET. La durata dell'incarico è stabilita nell'atto di nomina. L'incarico può essere revocato con la medesima procedura prevista per la nomina.

3. Per lo svolgimento dei propri compiti il Segretariato si avvale di personale comandato da amministrazioni statali, distaccato da enti pubblici o proveniente da società operanti nel settore del trasporto, ad esso assegnato, entro il limite complessivo di cinquanta unità, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CIPET. Il personale addetto al Segretariato può percepire, oltre al trattamento economico a carico dell'amministrazione, ente o società di provenienza, indennità o gettoni determinati, nell'ambito delle leggi o decreti vigenti per i dipendenti dello Stato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del CIPET.

4. Su proposta del CIPET possono essere chiamati a svolgere funzioni dirigenziali nell'ambito del Segretariato, nel rispetto

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

svolgere funzioni dirigenziali nell'ambito del Segreteriato dirigenti statali, in posizione di comando per un periodo massimo di cinque anni, con la procedura di cui all'articolo 58 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o esperti assunti con contratto quinquennale di diritto privato.

6. L'articolazione degli uffici del Segreteriato viene determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su conforme parere del CIPET.

(cfr. articolo 3, comma 2, primo e secondo periodo).

(cfr. articolo 3, comma 2, terzo periodo).

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

del limite numerico complessivo di personale indicato dal comma 3, dirigenti statali collocati fuori ruolo per un periodo massimo di cinque anni, con la procedura di cui all'articolo 58 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ovvero esperti assunti con contratto quinquennale di diritto privato.

5. L'articolazione degli uffici del Segreteriato è determinata, su conforme parere del CIPET, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. A decorrere dalla data di pubblicazione di tale decreto cessano le funzioni della segreteria tecnica istituita presso il Ministero dei trasporti ai fini dell'approntamento del Piano generale dei trasporti, ed è abrogato l'articolo 3 della legge 15 giugno 1984, n. 245.

Art. 4.

1. Il Segretariato del CIPET:

a) compie, in raccordo con gli uffici dei Ministeri interessati ai singoli argomenti, il cui eventuale parere è tenuto a trasmettere al CIPET, l'istruttoria tecnica ed assiste il CIPET nell'esercizio delle funzioni ad esso attribuite;

b) raccoglie, analizza, elabora e conserva i dati e le informazioni tecnico-amministrative concernenti il Piano generale dei trasporti;

c) in collaborazione con gli organi della programmazione economica generale, valuta i progetti previsti dal Piano generale dei trasporti, secondo i criteri dell'analisi costi-benefici e della fattibilità degli interventi.

2. Il Segretariato del CIPET, per l'espletamento delle sue funzioni, si avvale, qualora sia necessario, di società a prevalente partecipazione pubblica quale l'Istituto su-

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 2 miliardi in ragione d'anno a decorrere dal 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1990-1992 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento. Le relative somme sono iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei trasporti. Il CIPET approva annualmente lo schema di piano di riparto delle somme stesse, su proposta del Segretariato.

8. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano le funzioni della segreteria tecnica istituita presso il Ministero dei trasporti ai fini dell'approntamento del Piano generale dei trasporti. L'articolo 3 della legge 15 giugno 1984, n. 245, è abrogato.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

periore dei trasporti-ISTRA s.p.a., nonché di istituti universitari e di enti pubblici di ricerca specializzati nei diversi settori del trasporto.

Art. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2 miliardi per ciascun anno a decorrere dal 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento. Le relative somme sono iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei trasporti.

2. Il CIPET approva annualmente lo schema di piano di riparto delle somme stesse, su proposta del Segretariato.

3. *Identico.*

Soppresso